

C'est, en outre, après le calcul que je viens de vous faire et duquel il résultait que la taxe n'était pas grande que nous avons cru devoir nous en servir au tarif.

DESPINE. Je voudrais, au moins, que les deux dernières catégories, c'est-à-dire les numéros 3 et 4, fussent réduites de moitié, ou tout au moins que le 3 fût réduit à 5 centimes. Les bois de construction, en général, s'exportent beaucoup pour la France, et il est d'usage que ceux qui les débitent et les vendent aux marchands, les conduisent à temps perdu, jusqu'au port où les bois restent déposés jusqu'à ce que le chargement soit complet.

De manière qu'il n'est pas rare de voir, comme je le disais tout à l'heure, les bois séjourner plusieurs mois dans l'attente d'un complément de chargement. Je demanderais au moins que le § 3 fût réuni au § 4 c'est-à-dire taxé à 5 centimes.

CAVOUR, présidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare che non sarebbe veramente razionale di parreggiare le legna da costruzione ai mattoni, alla calce ed alla sabbia; quindi se credesi che possa facilitare una riduzione sul n° 3, converrebbe portarla a sette centesimi e mezzo, onde lasciare una differenza tra questi oggetti, come vi ha grandissima differenza nel valore degli uni e degli altri.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze proporrebbe che si portasse la tassa del n° 3 a sette centesimi e mezzo: il deputato Despine vi aderisce?

DESPINE. J'accepte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 così emendato: (È approvato.)

« Art. 5. La durata del primo deposito è limitata a mesi due. Spirato questo termine, la stessa facoltà potrà rinnovarsi di mese in mese, mediante il pagamento mensile delle tasse sopra specificate, senza riguardo a frazioni di giorni. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. L'ostellaggio degli oggetti avrà luogo a rischio e pericolo dei depositanti, senza garanzia nè responsabilità del Governo. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. Il pagamento dei diritti di navigazione avrà luogo a Chanaz, e pei diritti di ostellaggio al porto di Puer. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. A datare dal 1° luglio 1855 si dichiarano abrogate le tasse e diritti di porto e d'approdo al porto di Puer, di cui nelle leggi e decreti imperiali 21 marzo 1806, 16 aprile 1807 e 6 settembre 1813, non che le disposizioni tutte loro relative. »

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'articolo terzo del progetto di legge così concepito:

« È approvata l'annessa tariffa delle tasse da perceiversi per la navigazione del canale di Savières, e per il deposito ed ostellaggio di merci sulle dighe e terreni demaniali circostanti al porto di Puer. »

(La Camera approva.)

(Si passa allo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	107
Maggioranza	54
Voti favorevoli	96
Voti contrari	11

(La Camera approva.)

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la concessione alla società della strada ferrata da Torino a Cuneo della diramazione da Savigliano a Saluzzo.

Il deputato Buttini ha la parola.

BUTTINI. A me rincrescerebbe certamente troppo, se con un'osservazione che a taluno potrebbe parere inopportuna io mi studiassi indugiare di soverchio il corso ad una legge che, dando lavoro al povero, potrebbe procurargli nobile mezzo di sussistenza; ma, o signori, io ravviso in questa legge una tale portata, che potrebbe riuscire di grandissimo danno nell'interesse di due provincie. Io d'altronde sono persuaso che per procurare del bene da un lato non sia necessario di portare un danno irrimediabile, un male vero dall'altro; quindi è che mi trovo nella necessità di proporre alla Camera una questione pregiudiziale; voglio cioè domandarle se, a fronte del suo proprio regolamento, a fronte dei suoi stessi precedenti, essa creda di poter su due piedi intraprendere la discussione di una legge la cui relazione venne soltanto distribuita pochi momenti sono.

Prima di prendere a discorrere sul merito di questa legge desidero di vedere che cosa decide la Camera sopra questo punto pregiudiziale.

MICHELINI G. B., relatore. Veramente pare anche a me che il regolamento prescriva che le relazioni debbano essere distribuite 24 ore prima che si apra la discussione sopra la legge; osservo tuttavia che parecchie volte la Camera non si è creduta vincolata da questa prescrizione; forse perchè essa può cambiare a piacere il proprio regolamento.

In questo caso poi ciò si potrebbe tanto più fare senza inconveniente, in quanto che la Commissione non propone emendamento al progetto ministeriale, che già la Camera conosce da parecchi giorni.

Del resto, la Commissione non insiste, ed abbandona la cosa alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Ieri, sulla proposta del signor ministro delle finanze, io aveva portato all'ordine del giorno questo progetto di legge, e nell'annunziarlo alla Camera non era stata mossa alcuna opposizione in proposito.

SINEO. Domando la parola.

Io credo che l'onorevole deputato Buttini non ha inteso di fare un rimprovero al signor presidente. Il signor presidente ha fatto come si fa solitamente; ma non bisogna dare ai fatti un valore maggiore di quello che abbiano intrinsecamente. L'ordine del giorno viene al solito letto nell'alzarsi dei deputati dai loro banchi, e quindi comunemente si esce dalla Camera senza sapere qual è l'ordine del giorno del domani. Di più, quando si legge l'ordine del giorno, anche chi lo sente non potrebbe contrastare, perchè, mentre si legge, generalmente la Camera si scioglie, e non si potrebbe prendere la parola in tempo per provocare una decisione contraria alla proposta del presidente.

Adunque la lettura data dal presidente dell'ordine del giorno non può stabilire un ostacolo pregiudiziale contro lo eccitamento dell'onorevole Buttini, conforme al regolamento.

Certamente la Camera non è irrevocabilmente vincolata dal suo regolamento; ma io la prego di vedere se non sia vincolata da una ragione di convenienza. Il regolamento, nella parte in cui ordina che le leggi saranno discusse non più presto di 24 ore dopo la distribuzione della relazione, ha un doppio scopo.